


Rev.	Data	Elaborato (RGSQ)	Verificato (DT)	Approvazione (LR)	Descrizione modifica
					Le modifiche sono identificate da una riga verticale alla sinistra del testo
10	02/01/2023	Sara Pellegrini 	Federico Porciani 	Alessandro Pellegrini 	Inserito nuovo capitolo 15 con il dettaglio dell'utilizzo del logo per i clienti dell'OdI.
11	04/04/2023	Sara Pellegrini 	Federico Porciani 	Alessandro Pellegrini 	Inserita nuova tipologia di verifica GPL
12	12/06/2023	Sara Pellegrini 	Federico Porciani 	Alessandro Pellegrini 	Aggiornamento per identificazione tempistica riesame certificati di verifica periodica.

Indice

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3	TERMINI, DEFINIZIONI, ACRONIMI	4
4	OBIETTIVI DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	4
5	MODALITÀ OPERATIVE (DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)	5
5.1	OGGETTO DELL'ISPEZIONE (VERIFICAZIONE PERIODICA)	5
5.2	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI	5
5.3	PERIODICITÀ DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE	6
5.4	LIBRETTO METROLOGICO	6
5.5	ESECUZIONE DEL PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	7
5.6	RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	8
5.7	RAPPORTO DI PROVA E CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MO5I	9
5.8	UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MO5I	10
6	RECLAMI	10
7	RICORSI	11
8	CONTROVERSIE	11
9	IMPEGNO DEL TITOLARE DELLO STRUMENTO/COMMITTENTE	11
9.1	DOVERI:	11
9.2	DIRITTI:	12
10	IMPEGNO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE PATERNI MANUTENZIONI	12
10.1	INDIPENDENZA	12
10.2	IMPARZIALITÀ	12
10.3	RISERVATEZZA	12
11	RESPONSABILITÀ CIVILE	13
12	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
13	CONDIZIONI CONTRATTUALI	13
14	RISPETTO TEMPI DI ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE	14
14.1	TITOLARI STRUMENTO:	14
14.2	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE (VERIFICAZIONE PERIODICA):	14
14.3	PERIODICITÀ DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE	14
14.4	COMUNICAZIONI DEL CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA A CCIAA	14
14.5	CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE	14
15	concessione utilizzo del logo accredia	15

	DQ 09	Pagina 2 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le regole che l'Organismo di Ispezione di PATERNI MANUTENZIONI srl ha adottato, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO /IEC 17020, ai regolamenti di ACCREDIA e nell'esecuzione delle proprie attività di verifica periodica di strumenti di misura ai sensi del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 nr.93, e contrattualmente stabiliti con i propri clienti.

Nell'ambito delle attività oggetto del presente regolamento, l'Organismo di Ispezione si configura come organismo di ispezione di tipo "C"; infatti:

a) L'organismo di ispezione dispone, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività.

Il Regolamento rappresenta parte integrante dei contratti di servizio che verranno sottoscritti con la Committenza inerenti l'attività in oggetto.

Esso viene pubblicato sul sito per presa visione.

La richiesta dell'attività di ispezione può essere presentata da qualunque titolare dello strumento che intende sottoporre prodotti, processi o servizi ad una specifica attività di ispezione contrattualmente definita tra l'Organismo di Ispezione ed il titolare dello strumento stesso.

Il presente Regolamento è emesso ed autorizzato dalla **Direzione tecnica**.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione.

Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.


Qualora si renda necessario revisionare il presente Regolamento per esigenze organizzative e/o tecniche o derivanti da politiche aziendali, l'Organismo di Ispezione si impegna a pubblicare la versione aggiornata sul sito.

Qualora il Titolare dello strumento non invii alcuna comunicazione di risposta entro 30 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte dell'Organismo di Ispezione, le relative modifiche saranno da intendersi tacitamente approvate.

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet: www.paternimanutenzioni.it

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: Valutazione della conformità-Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- D.M. 21 Aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.
- ACCREDIA LS-03: Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Certificazione e di Ispezione-Parte generale.
- ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- ACCREDIA RG-09: Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia.
- D.Lgs 84/2016 del 19 maggio 2016: Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva UE 2015/13.
- Direttiva UE 2014/32 del 26 febbraio 2014: Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.

 ORGANISMO DI ISPEZIONE	DQ 09	Pagina 3 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

- JCGM 200:2012: International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms.
- D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla salute e Sicurezza sul luogo di lavoro” e s.m.i.
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- D.Lgs. 84/2016 del 19 maggio 2016: Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva UE 2015/13;
- D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla salute e Sicurezza sul luogo di lavoro” e s.m.i.;
- ILAC-P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies.
ILA P10 Policy on metrological traceability of measurement results
- Direttiva MISE 06/04/2022 autocisterne carburanti e GPL

3 TERMINI, DEFINIZIONI, ACRONIMI

Per quanto concerne termini e definizioni utilizzati nel presente regolamento si fa riferimento a quanto definito nella Norma ISO/IEC 17000.

Vengono inoltre adottate le seguenti definizioni:

ispezione: Esame di un **prodotto**, di un **processo**, di un **servizio**, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

prodotto: Risultato di un processo.

processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.

servizio: Risultato di almeno un’attività necessariamente effettuata all’interfaccia tra il fornitore ed il titolare dello strumento, che è generalmente intangibile.

funzione di misura legale: la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

organismo: l’organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della **SCIA** dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
- 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

normativa europea: la normativa metrologica dell’Unione europea, ed in precedenza della Comunità economica europea, direttamente applicabile o meno nell’ordinamento interno, nonché le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;

normativa nazionale: la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell’Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.

sistema di ispezione: Regole, procedure e modello gestionale per eseguire un’ispezione.

schema di ispezione: Sistema di ispezione a cui si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure.

immissione sul mercato: La prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell’Unione

messa in servizio: la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all’utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato

imparzialità: Presenza di obiettività.


ricorso, appello: Richiesta indirizzata dal titolare dello strumento fornitore dell’elemento da sottoporre ad ispezione all’organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell’oggetto.

reclamo: Espressione d’insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

4 OBIETTIVI DELL’ORGANISMO DI ISPEZIONE

L’obiettivo dell’Organismo di Ispezione, in quanto Organismo di Ispezione Tipo “C”, è l’operatività nell’ambito dei servizi ispettivi e, quindi, su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale, accerta:

- se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M
- se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

	DQ 09	Pagina 4 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

PATERNI MANUTENZIONI SRL, al fine di poter assicurare alla propria Committenza la garanzia di servizi conformi allo scopo dell'accreditamento e riconoscibili in sede internazionale secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ha organizzato e attrezzato un proprio Organismo di Ispezione (denominato ODI) deputato all'attività ispettiva in oggetto.

L'Organismo di Ispezione si impegna al rispetto dei requisiti di imparzialità ed indipendenza previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, mettendo in atto meccanismi e processi atti ad assicurare l'adeguata separazione tra le attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione e le altre attività gestite da Paterni Manutenzioni.

5 MODALITÀ OPERATIVE (DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)

Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti a verifica periodica in accordo al DM 93/2017.

L'Organismo di Ispezione dispone di un proprio Sistema di Gestione il cui manuale può essere fornito a richiesta del Titolare dello strumento in copia non controllata, di cui il presente Regolamento è parte integrante.

5.1 OGGETTO DELL'ISPEZIONE (VERIFICAZIONE PERIODICA)

L'Organismo di Ispezione PATERNI MANUTENZIONI è un ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO C, che si occupa dell'esecuzione della verifica periodica dei sistemi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua cioè l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti tramite l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature idonei e campioni di riferimento tarati (con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali) da laboratori di taratura accreditati e di personale incaricato in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale.

Il campo di applicazione riguarda tutti i controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea, utilizzati per funzioni di misura legali, dall'Organismo di Ispezione PATERNI MANUTENZIONI SRL, quale Organismo di Ispezione, nell'attività di ISPEZIONE di tipo C :

- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna – carburanti e liquidi industriali - con portata massima fino a 2000 l/min
- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 l/min
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al Carico/Scarico autocisterne, vagoni-cisterna, navi-cisterna e container-cisterna – [carburanti] con portata massima fino a 1000 L/min (o portate superiori in caso di strutture di prova annesse allo strumento
- AUTOCISTERNE A SCOMPARTI TARATI CON MISURATORE DI LIVELLO MECCANICO
- AUTOCISTERNE A SCOMPARTI TARATI CON MISURATORE DI LIVELLO ELETTRONICO
- Sistemi per la misurazione installati su condotte con portata fino a 1000 l/min sia MID che nazionali per prodotti petroliferi e non e portate superiori con misure annesse all'impianto
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di GPL con mater meter fino a 750 l/min installati su autocisterna

ai sensi del DM 93/2017 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".

L'attività ispettiva potrà essere svolta, in funzione del tipo di attività di verifica, presso la sede dell'Organizzazione del titolare dello strumento, o anche presso la sede operativa dell'Organismo di Ispezione secondo gli accordi che di volta in volta saranno presi.

Le aree dell'Organismo di Ispezione sono state realizzate garantendo le caratteristiche ambientali e climatiche tali da offrire un'adeguata protezione dell'ambiente.


Gli accessi sono controllati e consentiti solo al personale formalmente autorizzato.

Responsabile delle ispezioni è l'Organismo di Ispezione.

5.2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione (verifica periodica), prevede le seguenti fasi:

1. **RICHIESTA:** Il titolare dello strumento richiede l'attività di verifica (**MO 5 C**).

 ORGANISMO DI ISPEZIONE	DQ 09	Pagina 5 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

2. **Dopo** aver ricevuto la RICHIESTA firmata da parte del Titolare dello strumento (titolare dello strumento di misura soggetto all'obbligo della verifica periodica) MO5C, l'Organismo di Ispezione verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e si impegna ad effettuare la verifica entro 45 giorni dalla ricezione della stessa.
3. L'**organismo** verifica anche la **disponibilità** di uno degli Ispettori possibili, e di questo verifica che non vi siano motivi di conflitto di interesse con il titolare dello strumento. (Es Cause legali in corso.)

DT da evidenza dell'accettazione dell'incarico mediante registrazione della data di accettazione e della firma sul modulo RICHIESTA DI VERIFICAZIONE PERIODICA (MO 5C); DT inoltre definisce la **data di esecuzione della verifica** e ne dà comunicazione al titolare dello strumento, o inviando la richiesta allo stesso o telefonicamente.

Nel caso in cui il titolare dello strumento non si presenti a verifica nei termini previsti e concordati con l'organismo, è necessario inviare una comunicazione ufficiale a Unioncamere e alla CCIAA di competenza per avvisare.

Se tale comunicazione preventiva non è stata inviata, nel caso in cui il titolare dello strumento non si presenti a verifica nei tempi utili, è sufficiente comunicare al titolare dello strumento per pec il mancato adempimento.

5.3 PERIODICITÀ DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla prima verifica periodica con le seguenti periodicità: (allegato IV - Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93)

Tipo di Strumento	Periodicità della verifica
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Cisterne a scomparti tarati	4 anni

Tale periodicità decorre dalla data della messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Per determinare la periodicità delle verificazioni periodiche, è pertanto necessario considerare la data della loro messa in servizio.

Se detta messa in servizio è avvenuta oltre i due anni predetti, la data da cui calcolare la periodicità, va individuata sommando due anni all'anno delle marcature comunitarie/bollo di verifica.

Successivamente, la verifica decorre dalla data dell'ultima verifica.

Inoltre, indipendentemente dalla data di scadenza, la verifica periodica dovrà essere eseguita a seguito di riparazioni e/o altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici.

La periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

5.4 LIBRETTO METROLOGICO

Il libretto metrologico dovrà essere fornito dal Titolare dello strumento, ogni qual volta lo strumento venga sottoposto a riparazioni con rimozioni di sigilli metrici o verificazioni periodiche, affinché queste operazioni vengano annotate dagli Ispettori che le hanno eseguite.


Il libretto metrologico riporta i dati identificativi dello strumento e l'accertamento della conformità, i dati del titolare dello strumento, l'ubicazione dello strumento come previsto dall'Allegato V (art.4, c. 12 Decreto 93/2017).

Il libretto metrologico terrà traccia di tutti gli adempimenti a carico degli strumenti:

- Riparazione
- Verifica periodica
- Eventuali controlli successivi

Detto libretto accompagnerà lo strumento nel corso del suo utilizzo e dovrà essere trasferito all'eventuale nuovo titolare compilando lo spazio riservato alla modifica del titolare dello strumento sulla seconda pagina.

In caso della mancata esibizione del Libretto metrologico in occasione delle riparazioni / verificazioni periodiche, l'Organismo di Ispezione emetterà nuovo libretto conforme ad DM 93/2017 a seguito di presentazione di **un'autodichiarazione di smarrimento**.

	DQ 09	Pagina 6 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

L'emissione del nuovo libretto sarà segnalata ad Unioncamere in fase di registrazione e comunicazione dati ai sensi dell'Art.13 DM93/2017.

5.5 ESECUZIONE DEL PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Pianificazione Attività di verifica periodica:

L'Organismo di Ispezione si impegna ad effettuare la verifica periodica entro **quarantacinque** giorni dalla data di ricezione della richiesta (**MO 05C**) da parte del titolare dello strumento, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione previsti (art 13 DECRETO N93/2017)

L'Organismo di Ispezione prende accordi con il titolare dello strumento per programmare l'Ispezione entro i termini previsti dal DECRETO N93/2017

Nomina Ispettore

La verifica periodica, secondo le esigenze della procedura, può essere condotta da un singolo ispettore tra quelli nominati

Criteri per la verifica periodica

Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML ($\pm 5\%$).

In accordo all'allegato VI del DM 93/2017 sono definiti i disegni cui devono conformarsi:

- il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verifica periodica;
- il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verifica periodica.

Strumenti campione utilizzati:

- Misura da 20 l (doppio decalitro)
- Misura da 50 l (mezzo ettolitro)
- Misura da 1000 l (kilolitro)
- Misura da 2000 l (doppio kilolitro)
- Master meter GPL

Accessori ausiliari:

- Manichette di adduzione e di travaso
- Imbuto
- n. 3 termometri -200 +999 risoluzione 0,1 °C
- n. 3 densimetri (0.700-0.750, 0.750-0.800, 0.800-0.850)
- n.1 densimetro (0.500-0.550)
- Mezzi ausiliari riferibili alla situazione di fatto esistente
- raccoglitori in PVC per effettuare eventuali rabbocchi o togliere il liquido in eccesso dopo aver effettuato l'ultimo travaso.

Gli strumenti da lavoro utilizzati dall'Organismo di Ispezione per eseguire la verifica periodica, ove consentito, sono tarati internamente con l'ausilio di strumenti di riferimento muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento **(CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008**, del Parlamento europeo e del Consiglio e rispettano i requisiti previsti ai commi **1.2 dell'allegato II** (art.5 comma 3) del DM 93/2017, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare, ovvero:


Gli strumenti utilizzati nella verifica periodica non sono affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verifica.

Qualora non consentita la taratura interna gli strumenti da lavoro rispettano i requisiti previsti ai commi **1.2 e 1.3 dell'allegato II** (art.5 comma 3) del DM 93/2017, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare

Verifica Periodica:

L'Organismo di Ispezione esegue la verifica periodica secondo procedure documentate che adempiano le prescrizioni del DM 93/2017.

Le procedure da seguire nella verifica periodica sono definite nella piena ottemperanza delle prescrizioni normative e sono rivolte ad accertare il rispetto di tutti gli specifici requisiti imposti.

	DQ 09	Pagina 7 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

5.6 RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Il lavoro di verifica periodica eseguito dall'Organismo di Ispezione deve essere oggetto di un **CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA MO5I**, rintracciabile.

Il **CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA MO5I**, è reso rintracciabile:

- per l'ispettore che ha eseguito le ispezioni,
- all'oggetto ispezionato

mediante il numero di identificazione univoco accompagnato dal tipo, marca, modello e categoria dell'oggetto sottoposto a verifica.

I risultati di ogni verifica sono comunicati al cliente/titolare dello strumento, mediante un documento identificato come modulo **MO5I- CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA**, rintracciabile con numero univoco progressivo e anno, contenente tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione corretta, accurata e chiara dell'esito della verifica.

Il **CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA MO5I** comprende i risultati degli esami svolti nonché tutte le informazioni necessarie per comprenderli e interpretarli.

Se la verifica periodica ha **esito positivo** verranno riapposti i sigilli ove necessari ed il contrassegno verde di avvenuta verifica positiva, riportante gli estremi dell'Organismo di Ispezione e la nuova scadenza di verifica periodica.

Nel caso invece di **esito negativo** l'ispettore pone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2 del DM 21 aprile 2017, n. 93.

In questo caso gli strumenti non potranno essere utilizzati e il cliente dovrà conseguentemente definire adeguate azioni correttive da mettere in atto in modo efficace ed entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione, il cliente deve richiedere nuova Verifica Periodica.

I documenti attestanti la non conformità ai requisiti previsti dal DM 93/2017, saranno approvati da RT che riporterà sul verbale di verifica la motivazione dell'esito negativo.

Secondo le modalità previste all'Art. 13 del DM 21 aprile 2017, n. 93, l'organismo di ispezione di Paterni Manutenzioni srl invia telematicamente gli esiti della verifica.

Gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore.

Se la riparazione con rimozione di sigilli di protezione avviene su iniziativa del titolare dello strumento e non per un esito negativo di verifica periodica, questi richiede una nuova verifica periodica **entro dieci giorni** dall'intervento.

Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verifica periodica, quindi in assenza del libretto metrologico, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati ed invia una copia della stessa alla Camera di commercio competente.


Il titolare deve fornire detta dichiarazione al soggetto che eseguirà la successiva verifica periodica, che la riporterà nel libretto metrologico che dovrà rilasciare.

L'esito negativo sarà gestito secondo la PG 03 Gestione delle Non Conformità.

In caso di esito negativo o di errori di aggiustamento verrà fatta una analisi delle cause secondo quanto previsto dalla procedura PG 03 (gestione delle Non Conformità)

Entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, viene inviata telematicamente, utilizzando il portale TELEMACO alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui sono state effettuate operazioni di verifica periodica, e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati contenente gli elementi di cui all'art. 13 del DM 93/2017 (tra cui l'esito della verifica periodica).

Esito positivo:

 ORGANISMO DI ISPEZIONE	DQ 09	Pagina 8 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	XXXX (anno di scadenza)	7
2		8
3		9
4	Logo dell'Organismo	10
5		11
6		12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥ 40 mm)

Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

Esito negativo:

Controlli successivi ESITO NEGATIVO Logo dell'Organismo o nome della CCIAA

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (≥ 20 mm di lato)

Colori: "Scritte nere su fondo rosso"

5.7 RAPPORTO DI PROVA E CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI.

Ogni Rapporto di Prova è univocamente identificato tramite il NR di riferimento della richiesta.

Il Rapporto comprende :

- l'identificazione dell'Organismo di Ispezione,
- l'identificazione della data di ispezione,
- l'identificazione dell'elemento sottoposto ad ispezione,
- i risultati della verifica periodica e la firma della persona che ha eseguito l'attività di ispezione.

Il riesame del Rapporto di Prova è effettuato dal DT o SDT in sede, alla **consegna**, e comunque prima del rilascio del Certificato di Verificazione al Committente (titolare dello strumento) entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica.

Se l'esito del riesame sarà positivo verrà rilasciato al committente il CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA **MOSI**, se l'esito del riesame sarà negativo per una anomalia, verrà analizzato il tipo di anomalia e di conseguenza o emesso un nuovo rapporto di Prova corretto o rieseguita la prova in relazione alla tipologia di anomalia stessa.

Il DIRETTORE Tecnico dell'Organismo di Ispezione riesamina tutti i Rapporti di Prova compilati dall'Ispettore e li approva, oppure può modificare l'esito attribuito dall'ispettore in campo.

Il riesame consiste nel valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la conformità normativa, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità / non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali.

Il riesame viene effettuato anche visionando la relativa check list sul rapporto di PROVA.


Evidenza del riesame è la firma per approvazione del Direttore Tecnico su campo apposito

In caso di **riesame positivo** il Rapporto di Prova viene approvato, viene emesso il CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI, ed il Responsabile Amministrativo provvede a caricare sulla piattaforma Telemaco l'esito della verifica entro 10 gg lavorativi.

Qualora il Direttore Tecnico riscontri una anomalia sul rapporto di prova che potrebbero mettere in dubbio la validità dei risultati di prove accreditate il **riesame ha esito negativo**.

In caso di esito negativo viene rifiutata la verifica annotando le motivazioni sul campo note del CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI.

Qualora l'anomalia si riferisca ad errori di tipo formale che possono essere corretti, si procede alla emissione di un nuovo CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI con il numero del CERTIFICATO originale seguito da una "C" ("corretto") e con l'indicazione che il presente annulla e sostituisce il precedente.

	DQ 09	Pagina 9 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

Se l'anomalia riguarda un aspetto di metodo o strumentale come ad es. riferibilità e/o conformità della verifica questa verrà rieseguita. Il DT programmerà una nuova verifica entro 5 giorni lavorativi dalla data di riesame, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. In questo ultimo caso il riesame della verifica da parte di DT sarà eseguito entro 1 giorno lavorativo dalla nuova verifica.

Il nuovo CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI corretto deve essere di nuovo consegnato o inviato al cliente seguendo le modalità previste per la prima consegna/invio.

Nel caso in cui le prove siano effettuate presso il **domicilio** del titolare dello strumento, il CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI verrà rilasciato ed inviato in formato PDF, per email, dal Direttore Tecnico a seguito di successiva approvazione del riesame nei termini stabiliti dal decreto (la comunicazione telefonica orale viene esplicitamente esclusa).

Il CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI inoltrato al Committente riporta l'esito ufficiale definito dall'Organismo di Ispezione anche a seguito di eventuali accertamenti condotti per risolvere eventuali casi di discordanze rilevate in sede di riesame.

Alla fine di tutte le operazioni viene rilasciato al cliente un documento (CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI**) con il quale si attesta l'avvenuta verifica periodica

5.8 UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE MOSI

Il CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI** non può essere duplicato se non in forma integrale, in caso contrario la pubblicazione necessita di espressa approvazione da parte del Direttore Tecnico dell'Organismo di Ispezione Paterni Manutenzioni.

Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI**, purché senza distorsioni della struttura del documento che deve essere mantenuto uniforme e leggibile.

Il titolare dello strumento, nel caso in cui intendesse utilizzare o fare riferimento al CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI** con modalità diverse da quanto sopra esposto, deve contattare l'Organismo di Ispezione per riceverne lo specifico benestare.

Non sono ammesse correzioni a mano su RAPPORTI DI PROVA E SU CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI**

Non è possibile correggere e re-emettere con stessa numerazione identificativa il CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI** corretto.

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE **MOSI** operato dal Titolare dello strumento o da terzi, dà diritto all'Organismo di Ispezione di intraprendere, nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

6 RECLAMI

Per **reclamo** si intende qualunque espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di Ispezione, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

Quindi, il cliente ha facoltà di presentare reclami avverso la condotta delle operazioni effettuate dall'Organismo di Ispezione.

Tutti i reclami che pervengono per iscritto all'Organismo di Ispezione riguardanti le attività di verifica periodica svolte vengono presi in esame

Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta.

RGSQ dell'organismo di ispezione Paterni manutenzioni, una volta ricevuto il reclamo, conferma e comunica per email entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso, al reclamante di aver ricevuto il reclamo

I reclami sono **identificati e registrati in apposito registro** e vengono **analizzati dal Responsabile Gestione Sistema Qualità con il** supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso.


Nel caso in cui il **Responsabile Gestione Sistema Qualità sia stato coinvolto nelle problematiche all'origine del Reclamo, lo stesso sarà analizzato dal Direttore Tecnico.**

Tali analisi è intesa:

- ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione. (oltre al riferimento della Verifica/Rapporto rispetto al quale si effettua il reclamo deve essere indicata anche la motivazione del reclamo stesso)
- ad effettuare opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dei controlli, mediante indagini sul mercato, ecc.),

Al termine della analisi del reclamo, RGSQ, consultato il Direttore Tecnico, ne definisce le modalità di gestione.

Il periodo di analisi non deve superare due mesi dalla data di ricezione del reclamo stesso.

	DQ 09	Pagina 10 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

RGSQ dell'Organismo di Ispezione **comunica** per iscritto al reclamante di aver ricevuto il reclamo, l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese **entro due mesi dal ricevimento del reclamo**.

L'Organismo di Ispezione conserva le registrazioni relative a tutti i reclami.

7 RICORSI

Per **ricorso** si intende una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre a verifica all'Organismo di Ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

RGSQ dell'Organismo di ispezione Paterni manutenzioni, una volta ricevuto il ricorso, conferma e comunica per email entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso, al ricorrente di aver ricevuto il ricorso

I ricorsi sono **identificati e registrati in apposito registro** e vengono **analizzati dal Responsabile Gestione Sistema Qualità con il** supporto di persona competente sulle materie oggetto del ricorso, ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del ricorso stesso.

Nel caso in cui il **Responsabile Gestione Sistema Qualità sia stato coinvolto nelle problematiche all'origine del ricorso, lo stesso sarà analizzato dal Direttore Tecnico.**

L'organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organismo di Ispezione PATERNI MANUTENZIONI via Stipeti 20-22-24 - 55060 Coselli (LU) entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione del CERTIFICATO di Verifica rispetto alla quale si effettua il ricorso stesso

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi L'Organismo di Ispezione invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.

Il Direttore Tecnico dell'Organismo di Ispezione avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate e al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione **entro due mesi** dalla data di ricezione del ricorso.

8 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia fra una parte interessata (TITOLARE DELLO STRUMENTO richiedente) e L'Organismo di Ispezione PATERNI MANUTENZIONI che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso all'intervento del Foro competente di **LUCCA** a meno che ciò non sia diversamente ed esplicitamente descritto sui documenti contrattuali.

L'Organismo di Ispezione conserva le registrazioni relative a tutti i contenziosi


9 IMPEGNO DEL TITOLARE DELLO STRUMENTO/COMMITTENTE

9.1 DOVERI:

I **titolari degli strumenti di misura** soggetti all'obbligo della verifica periodica:

Con l'accettazione del presente regolamento il Titolare dello strumento richiedente l'Ispezione si impegna a

- Operare sempre conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento;
- Richiedere una nuova verifica periodica almeno 5 gg lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 gg lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o sigilli (anche di tipo elettronico)
- Comunicano entro **30 giorni** alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto,
- Mantengono l'integrità del **contrassegno** apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- Curare l'integrità dei **sigilli** provvisori applicati dal riparatore;
- Conservare il **libretto metrologico** e verificare che esso venga aggiornato con i dati della riparazione, della verifica periodica o delle vigilanze;
- Curare il **corretto funzionamento** dei propri strumenti e non utilizzandoli in caso di evidenti difettosità o non conformità;
- Mettere a disposizione le risorse e i documenti necessari, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica previste;
- Garantire la disponibilità del personale responsabile delle attività verificate nel corso delle Ispezioni;

 ORGANISMO DI ISPEZIONE	DQ 09	Pagina 11 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

- Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire all'Organismo di Ispezione le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ODI, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con L'Organismo di Ispezione ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza
- Mettere a disposizione dell'odi il Certificato CE di Tipo e piano di legalizzazione dello strumento
- Assolvere ai pagamenti definiti nei documenti contrattuali
- È obbligo del Titolare dello strumento avere a disposizione tutta la documentazione riferibile ai dispositivi verificati prevista per legge (Certificati CE di Tipo e piano di legalizzazione dello strumento, Data Sheet e libretto Metrologico e tutta la documentazione prevista per legge). In mancanza di tali documenti si rimanda a quanto previsto dal DM 93.

9.2 DIRITTI:

Il titolare dello strumento:

- Può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché L'Organismo di Ispezione possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito entro due mesi dal ricevimento dello stesso;
- Può chiedere la sostituzione degli ispettori dell'Organismo di Ispezione entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- Può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone immediata comunicazione scritta all'Organismo di Ispezione.

10 IMPEGNO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE PATERNI MANUTENZIONI

Nelle attività di Verificazione Periodica L'Organismo di Ispezione si impegna a:

- Garantire l'accesso agli strumenti agli Ispettori Accredia
- Eseguire l'attività di verifica periodica descritta nel presente Regolamento; entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta (MO 05C) da parte del Committente, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione previsti (art 13 DECOLAMENTO N93/2017)
- Mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti verifica periodica;
- Applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della verifica periodica stessa;
- Informare il Titolare dello strumento dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; L'Organismo di Ispezione non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Titolare dello strumento dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Titolare dello strumento ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ODI, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- Garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Titolare dello strumento dalle proprie attività
- Garantire che tutto il personale ispettivo dell'Organismo di Ispezione, impiegato per le attività di verifica periodica, sia stato opportunamente formato, addestrato ed aggiornato circa i rischi generali e specifici alle attività di verifica periodica, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- Prendere in carico i reclami come previsto al paragrafo 6
- Esercitare l'attività applicando la dovuta diligenza e competenza nell'esecuzione dei propri servizi
- Operare nel rispetto dei principi di Indipendenza, Imparzialità, Riservatezza:

10.1 INDIPENDENZA


L'Organismo di Ispezione garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica periodica agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati.

10.2 IMPARZIALITÀ

L'Organismo di Ispezione garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica periodica agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale.

10.3 RISERVATEZZA

Tutto il personale dell'Organismo di Ispezione si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Titolare dello strumento stesso; in particolare le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di verifica periodica sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da

	DQ 09	Pagina 12 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

L'Organismo di Ispezione è successivamente approvata (comunque prima della loro diffusione) in forma scritta dal Titolare dello strumento.

L'Organismo di Ispezione garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di verifica periodica sin dall'inizio della fase contrattuale con i Clienti.

Tale Garanzia di Riservatezza è estesa ai propri ispettori impegnandoli:

- a non comunicare, divulgare o utilizzare in qualunque modo notizie, informazioni o dati inerenti, o in qualunque modo collegati, alle attività di ispezione o di certificazione loro assegnate;
- a conservare tutta la documentazione del Titolare dello strumento in modo tale da non consentire a terzi di prenderne visione o estrarne copia;
- a restituire al Titolare dello strumento, al termine dell'ispezione le copie dei documenti relativi alle attività di ispezione e ad eliminare eventuali versioni informatiche di tali documenti.

L'impegno alla riservatezza si estende a tutto il personale e ai collaboratori e per tutti i processi propri del L'Organismo di Ispezione. Tutto il personale e ai collaboratori che intervengono a vario titolo nel processo di verifica periodica svolto da L'Organismo di Ispezione sottoscrivono accordi di riservatezza con i quali tra l'altro si impegnano a mantenersi liberi da qualunque influenza economica e psicologica e ad eventuali conflitti di interesse.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter contrattuale, al titolare dello strumento in oggetto ed eventualmente ai soggetti aventi legalmente titolo.

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), il L'Organismo di Ispezione si ritiene sollevato dall'obbligo della Riservatezza.

In questi casi l'Organismo di Ispezione provvederà ad informare preventivamente il Titolare dello strumento.

Le informazioni riguardanti il titolare dello strumento ottenute da fonti diverse dal titolare dello strumento stesso (per esempio dal reclamante e da autorità in ambito legislativo o giudiziario), saranno trattate come informazioni riservate.

11 RESPONSABILITA' CIVILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, l'eventuale responsabilità civile relativa ai prodotti ispezionati sarà disciplinata dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti nella materia specifica.

L'Organismo di Ispezione pertanto non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse da Committente e da terze parti relativamente all'oggetto di verifica periodica.

L'Organismo di Ispezione non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di verifica periodica svolte, fatta eccezione al caso di negligenza da parte dell'Organismo di Ispezione.

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Organismo di Ispezione opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento Europeo UE 2016/679 circa il trattamento dei dati forniti dal Titolare dello strumento.

Sottoscrivendo il Contratto, il Titolare dello strumento consente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679, all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di ODI

Il **trattamento** che l'Organismo di Ispezione intende effettuare riguarda le seguenti categorie di dati:

1. dati identificativi di natura anagrafica
2. informazioni necessarie agli adempimenti relativi al rapporto commerciale intercorrente tra le parti
3. gli estremi di conto corrente bancari
4. situazione creditizia o debitoria nei nostri confronti
5. dati di contatto (numero di telefono, email, ecc.)

Le informazioni sono raccolte, registrate, conservate e gestite per le seguenti **finalità**:


- finalità legate all'adempimento degli impegni contrattuali e dei requisiti di legge strettamente legati alla stipula del contratto
- gestione amministrativa e contabile aziendale e per la tutela del credito.

Il Titolare del trattamento dei dati è PATERNI MANUTENZIONI Srl con sede in via Stipeti 20-22 24 55060 Coselli (LU)

13 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto...), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto-convenzione sottoscritto dalle parti.

In caso di contrasti o discordanze tra il presente Regolamento ed il contratto prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel contratto (**MO5C**)

	DQ 09	Pagina 13 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

14 RISPETTO TEMPI DI ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE

14.1 TITOLARI STRUMENTO:

Il titolare dello strumento di misura soggetto all'obbligo della verifica periodica:

- Comunica entro **30 giorni** alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93,

Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verifica periodica:

- almeno **cinque** giorni lavorativi prima della scadenza della precedente Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, Allegato IV
- Entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se riparazione comportata la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, Art. 7.1

14.2 PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE (VERIFICAZIONE PERIODICA):

Dopo aver ricevuto la **RICHIESTA da parte del** Titolare dello strumento (titolare dello strumento di misura soggetto all'obbligo della verifica periodica) **MO5C**, l'Organismo di Ispezione verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e si impegna ad effettuare la verifica entro **45 giorni** dalla ricezione della stessa.

L'organismo verifica anche la disponibilità di uno degli Ispettori possibili, e di questo verifica che non vi siano motivi di conflitto di interesse con il fornitore dello strumento. (Es Cause legali in corso..)

La data della verifica e il nome dell'ispettore saranno comunicati all'ispettore dello strumento tramite email entro 5 gg dalla richiesta

14.3 PERIODICITÀ DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE

Lo strumento deve essere sottoposto a verifica periodica in base alla tipologia di strumento secondo quanto stabilito dal DM (vedere par 5.3)

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, Allegato IV

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente posticipati al primo giorno lavorativo del mese di settembre salvo non vadano in contrasto con i termini indicati dal D.M. 93/2017.

Anche per il periodo di festività (S. Natale, Pasqua,...), i termini temporali sono spostati al primo giorno lavorativo utile dopo tutto il periodo di festività salvo non vadano in contrasto con i termini indicati dal D.M. 93/2017.

14.4 COMUNICAZIONI DEL CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA A CCIAA

(Manuale MQ Odi par. 7.4.3)

Entro 10 gg dalla verifica, l'Odi carica il CERTIFICATO di verifica periodica sulla piattaforma Telemaco per l'invio dell'esito della verifica alla CCIAA di competenza.

14.5 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE

(manuale MQ Odi par. 7.3.1)

L'Organismo di verifica Paterni Manutenzioni si impegna a conservare in condizioni di sicurezza per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verifica periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico.

L'intera documentazione relativa alla verifica rispetta quanto sopra indicato al fine di comprovare le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.


(manuale MQ Odi par. 8.3.3)

L'Organismo di Ispezione entro il primo semestre dell'anno trasmette ad ACCREDIA-DC attraverso la piattaforma web il fatturato dell'anno complessivo, (esclusiva attività di ispezione), numero di addetti alle attività di verifica periodica e numero rapporti di verifica periodica.

(manuale MQ Odi par. 7.6.1)

comunicare per iscritto al reclamante, **entro due mesi dal ricevimento del reclamo**, l'esito delle indagini e le eventuali azioni intraprese; garantendo la rintracciabilità della comunicazione

Il titolare dello strumento si impegna a conservare i rapporti di verifica per almeno 5 anni.





	DQ 09	Pagina 14 di 14
	Regolamento Generale per la gestione delle attività di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Rev. 12 del 12/06/2023

15 CONCESSIONE UTILIZZO DEL LOGO ACCREDIA

La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento, contestualmente alla delibera dell'accreditamento, Il marchio o il riferimento all'accreditamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell'accreditamento, ovvero l'Odl.

Nel caso in cui il titolare dello strumento volesse utilizzare il marchio Accredia, nei propri documenti commerciali, dovrà attenersi alle seguenti regole:

- Il Marchio ACCREDIA **non deve** essere usato disgiuntamente dal Marchio di certificazione dell'OdC accreditato, nello specifico deve essere sempre vicino al logo di Paterni Manutenzioni srl.
- Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante
- di seguito riportiamo l'immagine del logo da utilizzare (estratto del RG-09 – Rev. 11 di Accredia)

MARCHIO DI ACCREDITAMENTO A USO DEI CLIENTI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE, VERIFICA E CONVALIDA ACCREDITATI		CODIFICAZIONE CROMATICA	
Versione a due colori (blu ACCREDIA e grigio ACCREDIA)			
Versione monocromatica (bianco e nero)		PANTONE 548 CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80% RGB: R.0 - G.55 - B.81 HTML: #003851	PANTONE 429 CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20% RGB: R.179 - G.188 - B.192 HTML: #b3bcc0 Nota: nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l'Italia deve essere colorata con nero al 30%.